

Sentenza Commissariale 20 – 23 luglio 1932

Il R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, via Vittoria Colonna, n. 27, ha emessa la seguente sentenza nella causa vertente tra l'Università agraria di Veiano, in persona del Commissario prefettizio pro-tempore, rappresentato dall'avv. Guido Viscogliosi con delega in Calce alla citazione, contro Ramella Guido, rappresentato dagli avvocati Attilio Sansoni e Spada Giovanni, giusta mandato 10 dicembre 1927, notaio Bartoli di Roma; Altieri Camilla contessa Pasolini, rappresentata dall'avv. Rodolfo Rognoni. giusta mandato 30 novembre 1927, notaio Pirazzoli di Ravenna.

Il Commissario regionale osserva che l'Università agraria di Veiano chiese l'accertamento e liquidazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico sulla tenuta Pantane appartenente a donna Camilla Altieri contessa Pasolini e sulla tenuta Chiusia, già appartenente a don Ludovico Altieri ed oggi al signor Guido Ramella

Nell'udienza del 12 marzo 1932, dopo vari differimenti, la causa fu posta in deliberazione.

L'Università agraria presentò le seguenti conclusioni.

(Omissis)

Osserva, in quanto alla tenuta Pantane, che la Giunta d'Arbitri di Viterbo, con sentenza dei giorni 21-26 settembre 1900, dichiarò la tenuta medesima soggetta all'uso civico del pascolo a favore della popolazione di Veiano. Sul diritto di pascolo esiste dunque il giudicato e la convenuta contessa Pasolini non si oppone alla liquidazione dell'uso già conosciuto. Essa ammette pure l'esistenza del diritto di semina con corrisposta. Si oppone però alla pretesa dell'uso di legnatico. Sul riguardo è da rilevarsi che il Tribunale di Viterbo, con sentenza del giorno 9-17 maggio 1888, confermata da una sentenza della Corte d'Appello di Roma dei giorni 4-17 luglio 1894, tenuta ferma alla sua, volta dalla Corte di Cassazione con sentenza 7-21 maggio 1895, dichiarò l'esistenza dell'uso civico di legnatico su tutte le macchie del principe Altieri nel comune di Veiano, ad eccezione della macchia denominata Macchiozza nella tenuta di Pantane. Ora la signora Pasolini deduce che la Macchiozza, dichiarata esente dal diritto di legnatico e la sola parte macchiosa della tenuta e, in caso di dubbio, chiede che si constati per mezzo di un perito se in Pantane esistano altre zone macchiose assoggettabili al legnatico.

Questa indagine però non sembra necessaria, perché l'Università di Veiano non contesta il fatto affermato dalla contessa Pasolini; ma dice semplicemente che il legnatico dovrebbe pur liquidarsi, perché esso è insito nell'intero territorio a tenore del giudicato. L'assunto dell'Università agraria in questa parte è inattendibile, perché l'uso di legnatico può sussistere soltanto dove vi sia la possibilità di esercitarlo, e infatti la sopra citata sentenza del Tribunale di Viterbo lo riconobbe su tutti i fondi macchiosi, «ove esistesse legna verde di cerre, cerque, ischia, faggio, carpano, oppio, ornello, nocchi ed altro legname verde o secco». Non contestato quindi il fatto che, nella tenuta Pantane vi è una sola macchia, quella che per giudicato è esente dall'uso, ne consegue che la liquidazione deve riguardare i soli usi di semina e pascolo, per i quali deve assegnarsi il compenso ai sensi degli articoli 4 e 5; della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Trattasi di usi essenziali, non essendosi fornita alcuna prova che abbiano in modo prevalente carattere e scopo di industria; ma essi hanno importanza notevole e pur tenendo conto che, mentre il pascolo grava sull'intera tenuta, la semina non può esercitarsi sulla zona macchiosa, sembra equo attribuire alla popolazione di Veiano, come compenso complessivo una quota corrispondente ad un terzo del valore della tenuta di cui trattasi.

Osserva, in quanto alla tenuta Chiusia, che neppure il sig. Ramella contesta l'uso di legnatico, risultante, come si è detto, dalle sentenze del Tribunale di Viterbo del 1888, e che anch'esso deve ritenersi essenziale, non costando che abbia scopo d'industria. Il Ramella però contesta gli usi di

semina e di pascolo, dei quali l'Università agraria non ha fornito in questa sede alcuna prova documentale. L'Università agraria si riferisce alle precedenti sentenze, le quali però non costituiscono giudicato relativamente agli usi di semina e pascolo pretesi sulla tenuta Chiusia, perché quella del Tribunale di Viterbo tratta del legnatico al tutte le macchie del principe Altieri e della semina sulle tenute Crete e Valletroia; mentre l'altra sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo dei giorni 21—26 settembre 1900 concerne il diritto di semina e pascolo sulla tenuta Fontiloro e il diritto di pascolo sulla tenuta Pantane. Della tenuta Chiusia non si trova nelle sentenze emesse in quei giudizi alcuna specifica menzione. Di ciò è convinta la stessa Università agraria, la quale sembra voler invocare piuttosto *l'auctoritas rerum similiterjudicatarum*, supponendo che quanto fu detto per alcune delle tenute debba senz'altro dirsi anche per le altre comprese nel medesimo territorio già feudale. Ma quanto sia erronea questa idea è dimostrato nella specie dagli stessi precorsi giudizi, a cui l'Università agraria si richiama. E infatti, mentre fu riconosciuto il diritto di semina sulle tenute Crete e Fontiloro, fu invece negato per la tenuta Valletroia; furono altresì negati semina e pascolo su alcune zone denominate Sterpete e Casetta di Paterno fu riconosciuto il legnatico sulle macchie ma ne fu ritenuta esente la Macchiozza. Il che dimostra come le precedenti decisioni siensi tenute ben lontane dall'idea che potesse bastare la semplice presunzione tratta dalla feudalità olel territorio, senza il concorso di alcun'altra prova più concreta e specifica per far ritenere egualmente gravate tutte le parti del territorio dei tre usi di semina, pascolo e legnatico.

Ma se l'Università agraria non esibisce prova documentale degli usi di semina e pascolo sulla tenuta Chiusia, chiede però di essere ammessa a provare con testimoni che da tempo immemorabile essa esercita pacificamente ed ininterrottamente cotesti usi. La prova testimoniale è ammissibile in materia di usi civici.

Il sig. Ramella oppone che fino, ad epoca non molto remota, la tenuta Chiusia era boschiva; che solo degli incendi produssero dei larghi; che semina e pascolo si sono esercitati abusivamente solo da un ventennio fa pochi veianesi, sempre gli stessi. Queste circostanze potranno far parte della prova contraria, che spetta di diritto al Ramella, e saranno tenute presenti a tempo debito, se provate nella valutazione dell'insieme dei fatti che saranno per accertarsi.

Per raccogliere gli esami testimoniali può essere delegato il Pretore, a sensi dell'art. 28 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Osserva che i provvedimenti sulle spese, nei rapporti tra l'Università agraria e il sig. Ramella, vanno riservati. Nei rapporti tra l'Università medesima e la contessa Pasolini, poiché da un lato il giudizio per l'accertamento e liquidazione degli usi civici era necessario, ma d'altra parte la pretesa sulla tenuta Pantane si è ritenuta priva di fondamento, e vi è quindi in questa parte soccombenza dell'Università agraria, si crede giusto condannare l'Università ad un terzo delle spese di giudizio, dichiarando compensati gli altri due terzi. Salve, ben s'intende, le spese del distacco e degli atti successivi, per le quali si provvederà in seguito come di ragione, e salvo l'obbligo dell'Università agraria di anticipare le spese di perizia, a norma dell'art. 39 della legge sopra citata.

P.Q.M.

il R. Commissario regionale statuisce come segue:

1. Dichiara l'esistenza dell'uso civico essenziale di semina con corrisposta di un rubbio a rubbio e con l'obbligo del proprietario di anticipare la semente, a favore della popolazione di Veiano, sulla tenuta Pantane di proprietà della contessa Camilla Pasolini Altieri.

2. Rigetta la domanda dell'Università agraria di Veiano per l'uso civico di legnatico preteso sulla detta tenuta.

3. Per la liquidazione dell'uso civico di semina e dell'altro uso essenziale di pascolo, già riconosciuto con decisione della Giunta d'Arbitri di Viterbo dei giorni 21-26 settembre 1900,

assegna all'Università agraria di Veiano una quota della tenuta Pantane corrispondente in valore ad un terzo della tenuta medesima.

4. Nomina a perito il geometra sig. Antonio Pavani (domiciliato in Roma, via del Bufalo 26) perché, eseguita la stima della tenuta Pantani ne distacchi la quota assegnata all'Università agraria, redigendo la pianta planimetrica e apponendo i termini divisorii.

5. Accorda al perito il termine dei giorni sessanta dalla notifica di questa sentenza, per depositare nella segreteria del Commissariato la sua relazione, che sarà giurata nell'atto del deposito.

6. Dichiara l'esistenza dell'uso civico essenziale di legnatico sulla tenuta Chiusia del sig. Guido Ramella, in conformità del giudice del Tribunale di Viterbo dei giorni 9-17 maggio 1888.

7. Ammette l'Università di Veiano a provare l'esercizio degli usi civici di semina e pascolo sulla medesima tenuta Chiusia in conformità del capitolo di prova sopra riferito, ed ammette del pari il sig. Guido Ramella alla prova contraria, che potrà comprendere i fatti speciali da lui come sopra articolati.

8. Delega per raccogliere gli esami testimoniali il Pretore di Ronciglione, che fisserà i giorni per l'audizione dei testimoni.

9. Condanna l'Università agraria in favore della contessa Pasolini Altieri ad un terzo delle spese di giudizio finora occorse, dichiarando compensati gli altri due terzi.

10.

Fa obbligo all'Università di Veiano di anticipare le spese della perizia per il distacco della quota della tenuta Pantane, salvi i provvedimenti definitivi.

Rinvia i provvedimenti sulle spese nei confronti tra l'Università agraria e il sig. Ramella.

Roma, 20 luglio 1932 – X

Il R. Commissario regionale: P. BARCELLONA

Il Segretario: A. RICCELLI

La presente sentenza è stata letta e pubblicata alla udienza del 23 luglio 1932 – X. Il Segretario: A. RICCELLI. Registrata a Roma il 25 luglio 1932 – X – Vol. 528 – n. 1212 – Atti giudiziari – Esatte L. 10,10 dal Commissario Usi Civici. Il Procuratore Superiore: PUGNO.